



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **24** del **31/05/2022**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: TARI 2022: APPROVAZIONE TARIFFE, DEFINIZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO E COSTITUZIONE FONDO COMUNALE EX ART. 1, COMMA 660, LEGGE 147/2013 MEDIANTE CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 ANNO 2022

Il giorno **31 maggio 2022** alle ore **20:22** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza **Giovanni Grandu**.

Partecipa il Segretario Generale **Margherita Campidelli**.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **16** Consiglieri. Risultano assenti N° **1** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: ZAVATTA CESARE, ARMUZZI GABRIELE, BRUNELLI MICHELA, MANZI BIANCA MARIA, MAZZOLANI ENRICO.

Vengono nominati Scrutatori i signori: MAZZOTTI MICHELE, CONTE ALAIN, SALOMONI GIANLUCA.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	MEDRI MASSIMO	PRES	10	CONTE ALAIN	PRES
2	GRANDU GIOVANNI	PRES	11	SVEZIA ANTONIO EMILIANO	ASS
3	DE LUCA SAMUELE	PRES	12	BONARETTI PIERRE	PRES
4	BOSI FEDERICA	PRES	13	PUNTIROLI ENEA	PRES
5	MAZZOTTI MICHELE	PRES	14	MONTI DANIELA	PRES
6	MARCHETTI NICOLA	PRES	15	VERSARI STEFANO	PRES
7	SINTONI LORETTA	PRES	16	SALOMONI GIANLUCA	PRES
8	PETRUCCI PATRIZIA	PRES	17	GARROIA MONICA	PRES
9	FRANCOLINI TIZIANO	PRES			

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;
- **il comma 651**, ai sensi del quale “... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ...”;
- **il comma 652**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani

ed assimilati, tra le quali specificamente:

- ❖ *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- ❖ *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- ❖ *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Richiamate, inoltre,

- 1 le *“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni”* del 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio ...”*;
- 2 la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 nella quale è precisato che *“... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A) ...”* per cui *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 2).*

3 l'elaborazione/aggiornamento dei fabbisogni standard del Comune di Cervia trasmessa all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti a mezzo pec (PG. n. 22329/2022), complessivamente pari ad € 12.638.704,00;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...", quanto il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";

Visto il DPR n. 158/1999, quale "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";

Richiamate, allora, le deliberazioni di ATERSIR del Consiglio Locale, n. 5 del 16.05.2022 e, del Consiglio d'Ambito, n. 48 del 17.05.2022, con le quali è stato validato il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cervia che, per l'anno 2022, è pari ad € 10.954.784,00;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Determinazione n. 2/DRIF/2021, nonché dalla scontistica, la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2022 viene complessivamente quantificata come di seguito riportato:

PEF 2022 – validato da ATERSIR	€ 10.954.784,00
Contributo MIUR per scuole statali	(-) € 13.711,82
Entrate previste a seguito di attività di recupero	(-) € 112.922,00
Scontistica utenze domestiche	(+) € 62.632,64
Scontistica utenze non domestiche	(+) € 47.940,91
TOTALE GENERALE - Base per la determinazione delle tariffe	€ 10.938.723,73

Ritenuto, opportuno, anche per l'anno 2022, attuare azioni di sollievo finanziario al fine di consentire la ripresa economica del tessuto produttivo e sostenere al contempo le famiglie e la comunità locale;

Dato allora atto che, a tal fine, si provvede ad introdurre una riduzione complessiva del montante di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, dando al contempo atto che il relativo costo, pari ad € 780.458,58 trova adeguata copertura finanziaria alla missione 09, programma 03, titolo 1, del Bilancio di Previsione 2022/2024, Esercizio 2022 tramite contestuale variazione di bilancio mediante applicazione di maggiori risorse derivanti dall'IMU ordinaria;

Dato atto che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Dato altresì atto che il costo complessivo pari ad € 10.158.265,15, base per la determinazione delle tariffe 2022 viene coperto per il 52,26% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 47,74% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche ed è ripartito, tra costi fissi e costi variabili, nella misura rispettivamente del 26,91% e del 73,09%;

Richiamati,

❖ il vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto di confermare i coefficienti "Ka" e "Kb" (parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche) "Kc" e "Kd" (parte fissa e parte variabile per le utenze non domestiche) relativi all'anno 2021, definiti nel rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 14/2013 così come modificato dal Decreto-legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019;

Richiamate, quindi, la Delibera C.C. n. 73/28.12.2021, la Delibera G.C. n.316/29.12.2021 e da ultimo la Determina Dirigenziale n. 1940/29.12.2021 con cui è stato disciplinato e definito l'affidamento a Municipia S.p.A., nell'ambito della gara di INTERCENT – ER, anche del servizio di gestione ordinaria e del servizio di supporto alla riscossione ordinaria TARI, per gli anni 2022 - 2024;

Visti,

❖ l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

❖ l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale *"... il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI ..."*;

❖ l'articolo 3, comma 5- quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

❖ l'art. 3, comma 5 – sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito

con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ai sensi del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'[articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), da ultimo differito ai sensi del [decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022 ...*”;

❖ l'art. 43, comma 11, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 a mente del quale “... *All'articolo 3, comma 5- quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».* ...”;

❖ l'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di Ravenna del 5% dell'importo della TARI dovuto, che sarà riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti;

Visto il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.;

Considerato che l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 175 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, adottare la variazione al bilancio di previsione 2022/2024, Esercizio 2022, al fine di costituire ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 un fondo TARI di € 780.458,58 a riduzione complessiva del montante 2022 tramite contestuale variazione di bilancio mediante applicazione di maggiori risorse derivanti dall'IMU ordinaria;

Visto che la suddetta variazione di bilancio riportata nell'Allegato 1) conservato agli atti del Servizio Finanziario incide sul bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022 secondo le seguenti risultanze:

ANNO 2022					
		ENTRATA		SPESA	
		competenza	cassa	competenza	cassa
A	Previsione assestata	122.529.315,48	138.165.774,01	122.529.315,48	139.712.404,13
	Variazioni in aumento	780.458,58	780.458,58	780.458,58	780.458,58
	Variazioni in diminuzione	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Totale a pareggio	780.458,58	780.458,58	780.458,58	780.458,58
C=A+B	Nuova previsione assestata	123.309.774,06	138.946.232,59	123.309.774,06	140.492.862,71

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato 1), risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile come evidenziato nell'Allegato 2) conservato agli atti del Servizio Finanziario e risulta altresì modificato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Risorse;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione con verbale n. 36 del 26.05.2022 conservato agli atti del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento TARI;

Tanto premesso e considerato, viste le Tabelle di cui alle lett. **A) e B)**;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Armuzzi;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Versari, Garoia, Bonaretti, Conte, Sintoni, Puntiroli e Salomoni;

Sentito l'intervento del Sindaco Medri;

Sentite le repliche dei Consiglieri Bonaretti, Versari e Sintoni;

Sentite le precisazioni del Dott.Lino Bedeschi, Responsabile del servizio Ambiente;

Sentita la replica del Vice Sindaco Armuzzi;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Bonaretti, Versari e Mazzotti;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 16 – Favorevoli n. 10 – Contrari n. 6 (Puntiroli, Versari, Monti, Salomoni, Garoia, Bonaretti)

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano:

- 1 di prendere atto del PEF validato/approvato da ATERSIR;
- 2 di approvare il costo complessivo della TARI 2022, quantificato in € 10.938.723,73 nella sua analitica seguente composizione:

PEF 2022 – validato da ATERSIR	€ 10.954.784,00
Contributo MIUR per scuole statali	(-) € 13.711,82
Entrate previste a seguito di attività di recupero	(-) € 112.922,00
Scontistica utenze domestiche	(+) € 62.632,64
Scontistica utenze non domestiche	(+) € 47.940,91
TOTALE GENERALE - Base per la determinazione delle tariffe	€ 10.938.723,73

- 3 di approvare, ai sensi dell'art.175, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 TUEL, la variazione di competenza e di cassa sul bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, di cui all'Allegato 1, conservato agli atti del Servizio Finanziario, a costituzione del fondo TARI per riduzioni ex art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, per l'importo di €. 780.458,58, finanziato con maggiori risorse da IMU ordinaria competenza 2022, variazione che determina le seguenti risultanze:

ANNO 2022					
		ENTRATA		SPESA	
		competenza	cassa	competenza	cassa
A	Previsione assestata	122.529.315,48	138.165.774,01	122.529.315,48	139.712.404,13
	Variazioni in aumento	780.458,58	780.458,58	780.458,58	780.458,58
	Variazioni in diminuzione	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Totale a pareggio	780.458,58	780.458,58	780.458,58	780.458,58
C=A+B	Nuova previsione assestata	123.309.774,06	138.946.232,59	123.309.774,06	140.492.862,71

- 4 di approvare, per l'effetto combinato dei punti sub 2 e sub 3):

4.1 la riduzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, pari ad € 780.458,58, che trova adeguata copertura finanziaria nel fondo a stanziamento di spesa iscritto alla missione 09, programma 03, titolo 1, del Bilancio di Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 costituito con la variazione di bilancio di cui al precedente punto sub 3);

4.2 il costo della TARI, pari ad € 10.158.265,15, quale base di determinazione delle tariffe per l'anno 2022 risultante dall'applicazione della riduzione di cui al precedente punto sub 4.1);

4.3 l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022,

comprensiva dei coefficienti (**Ka, Kb, Kc, Kd**) applicati, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B**) relativa alle utenze non domestiche;

5 di dare atto che le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), che con la presente si approvano, hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

6 di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 30, comma 1, del vigente Regolamento TARI, le scadenze per il versamento della TARI sono fissate al:

6.1 30 settembre 2022

6.2 31 ottobre 2022

6.3 31 dicembre 2022

7 di dare infine atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all'Allegato 2) conservato agli atti del Servizio Finanziario,

8 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 e quindi a Municipia S.p.A. per il proseguo di competenza;

Ed inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa la disciplina tariffaria nel rispetto del termine di cui all'art. 43, comma 11, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50,

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 16 – Favorevoli n. 10 – Contrari n. 6 (Puntiroli, Versari, Monti, Salomoni, Garoia, Bonaretti)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

TABELLA A

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti del nucleo familiare

1	Ka	0,80	Tariffa fissa (€/mq)	0,4465
	Kb	0,94	Tariffa variabile (€)	89,0046
2	Ka	0,93	Tariffa fissa (€/mq)	0,5247
	Kb	1,67	Tariffa variabile (€)	157,3976
3	Ka	1,04	Tariffa fissa (€/mq)	0,5861
	Kb	2,04	Tariffa variabile (€)	192,0625
4	Ka	1,13	Tariffa fissa (€/mq)	0,6364
	Kb	2,39	Tariffa variabile (€)	223,9168
5	Ka	1,23	Tariffa fissa (€/mq)	0,6865
	Kb	3,00	Tariffa variabile (€)	282,0040
6 o più	Ka	1,29	Tariffa fissa (€/mq)	0,7257
	Kb	3,44	Tariffa variabile (€)	322,2903

TABELLA B

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA

1a	€/MQ			
Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	Kc	0,56	Tariffa fissa	0,4381
	Kd	3,90	Tariffa variabile	1,3770
1b				
Associazioni	Kc	0,44	Tariffa fissa	0,3382
	Kd	2,96	Tariffa variabile	1,0451
2				
Cinematografi e teatri	Kc	0,43	Tariffa fissa	0,3305
	Kd	3,74	Tariffa variabile	1,3206
3.0 (da 0 a 2000 mq)				
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Kc	0,60	Tariffa fissa	0,4612
	Kd	5,84	Tariffa variabile	2,0655
3.1 (oltre 2000 mq)				
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Kc	0,48	Tariffa fissa	0,3697
	Kd	3,50	Tariffa variabile	1,2393
4				
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, spazi acquei destinati ad ormeggio/posto barca	Kc	0,76	Tariffa fissa	0,5840
	Kd	6,36	Tariffa variabile	2,2456
5				
Stabilimenti balneari	Kc	0,64	Tariffa fissa	0,4919
	Kd	5,22	Tariffa variabile	1,8431
6.0 (da 0 a 2000 mq)				
Esposizioni, autosaloni	Kc	0,50	Tariffa fissa	0,3920
	Kd	4,38	Tariffa variabile	1,5465
6.1 (oltre 2000 mq)				
Esposizioni, autosaloni	Kc	0,39	Tariffa fissa	0,2998
	Kd	3,27	Tariffa variabile	1,1546
7				
Alberghi con ristorante	Kc	1,63	Tariffa fissa	1,2605
	Kd	9,93	Tariffa variabile	3,5062
8				
Alberghi senza ristorante	Kc	1,18	Tariffa fissa	0,9070
	Kd	6,29	Tariffa variabile	2,2209
9				
Case di cura, riposo, caserme	Kc	1,00	Tariffa fissa	0,7686
	Kd	8,90	Tariffa variabile	3,1460
10				
Ospedali	Kc	1,28	Tariffa fissa	0,9915
	Kd	10,10	Tariffa variabile	3,5662
11 – 11A				
Uffici, agenzie	Kc	1,52	Tariffa fissa	1,1683
	Kd	12,10	Tariffa variabile	4,2724
12				
Banche, istituti di credito, studi professionali	Kc	0,91	Tariffa fissa	0,7033
	Kd	7,55	Tariffa variabile	2,6659
13A				

Negozzi di abbigliamento, calzature	Kc	1,12	Tariffa fissa	0,8608
	Kd	10,41	Tariffa variabile	3,6757
13B				
Librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Kc	1,36	Tariffa fissa	1,0453
	Kd	11,06	Tariffa variabile	3,9052
13C				
Distributori automatici, gioiellerie	Kc	0,87	Tariffa fissa	0,6687
	Kd	10,41	Tariffa variabile	3,6757
14A				
Edicole, tabaccai, plurilicenze	Kc	1,80	Tariffa fissa	1,3835
	Kd	11,84	Tariffa variabile	4,1806
14B				
Farmacie	Kc	2,28	Tariffa fissa	1,7525
	Kd	15,20	Tariffa variabile	5,3669
15				
Negozzi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Kc	1,04	Tariffa fissa	0,8070
	Kd	7,02	Tariffa variabile	2,4787
17				
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	Kc	1,09	Tariffa fissa	0,8378
	Kd	9,74	Tariffa variabile	3,4391
18				
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Kc	1,13	Tariffa fissa	0,8686
	Kd	7,92	Tariffa variabile	2,7964
19				
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Kc	1,09	Tariffa fissa	0,8378
	Kd	8,15	Tariffa variabile	2,8777
20.0 (da 0 a 2000 mq)				
Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	1,09	Tariffa fissa	0,8378
	Kd	5,97	Tariffa variabile	2,1079
20.1 (da 2001 a 8000 mq)				
Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,97	Tariffa fissa	0,7456
	Kd	3,73	Tariffa variabile	1,3170
20.2 (da 8001 a 15.000 mq)				
Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,80	Tariffa fissa	0,6149
	Kd	3,20	Tariffa variabile	1,1299
20.3 (oltre 15.000 mq)				
Attività industriali con capannoni di produzione	Kc	0,66	Tariffa fissa	0,5073
	Kd	2,26	Tariffa variabile	0,7980
21.0 (da 0 a 2000 mq)				
Attività artigianali di produzione di beni specifici	Kc	1,09	Tariffa fissa	0,8378
	Kd	6,80	Tariffa variabile	2,4010
21.1 (oltre 2000 mq)				
Attività artigianali di produzione di beni specifici	Kc	0,97	Tariffa fissa	0,7456
	Kd	3,71	Tariffa variabile	1,3100
22.0 (da 0 a 150 mq)				
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	5,71	Tariffa fissa	4,3888
	Kd	45,86	Tariffa variabile	16,1927
22.1(oltre 150 mq)				
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Kc	4,44	Tariffa fissa	3,4127

	Kd	41,00	Tariffa variabile	14,4767
23				
Mense, birrerie, amburgherie	Kc	5,00	Tariffa fissa	3,8431
	Kd	32,10	Tariffa variabile	11,3342
24.0 (da 0 a 30 mq)				
Bar, caffè, pasticcerie	Kc	3,96	Tariffa fissa	3,0437
	Kd	44,05	Tariffa variabile	15,5535
24.1 (oltre 30 mq)				
Bar, caffè, pasticcerie	Kc	3,96	Tariffa fissa	3,0437
	Kd	23,95	Tariffa variabile	8,4565
25				
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	Kc	2,75	Tariffa fissa	2,1214
	Kd	21,95	Tariffa variabile	7,7503
26				
Plurilicenze alimentari e/o miste	Kc	2,60	Tariffa fissa	2,0061 €
	Kd	21,85	Tariffa variabile	7,7150 €
27				
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Kc	3,99	Tariffa fissa	3,0722 €
	Kd	53,30	Tariffa variabile	18,8196 €
28				
Ipermercati di generi misti	Kc	3,49	Tariffa fissa	2,6825
	Kd	26,00	Tariffa variabile	9,1803
30				
Discoteche, night club, sale giochi	Kc	1,90	Tariffa fissa	1,4681
	Kd	13,48	Tariffa variabile	4,7597

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Giovanni Grandu

Il Segretario Generale
Margherita Campidelli